



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 7 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013” che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle “linee di indirizzo” sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali specifiche per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la nota del 16 settembre 2015, n. 5555, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2014;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **SESTO FIORENTINO (FI)** in ordine al rendiconto 2014 e la documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l'ente non ha prodotto osservazioni e delucidazioni che in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 21 febbraio 2017, n. 3165;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche

suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione

dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha concentrato l'attività di controllo sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili nella fase di avvio del sistema contabile armonizzato;

- che l'esame condotto dalla Sezione in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il riaccertamento, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che, con specifico riferimento agli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2014 unitamente agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui poiché questi costituiscono il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione degli esercizi successivi, anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015, considerato che il complesso delle norme che ha riguardato tali enti trova, nel risultato accertato al termine dell'esercizio 2014 e nella quantificazione dell'eventuale extradeficit alla stessa data, il momento conclusivo delle procedure propedeutiche all'avvio del processo di armonizzazione in atto;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Il rendiconto 2014 del Comune di Sesto Fiorentino (FI), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati ed esaminato unitamente agli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, evidenzia le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per cui il risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 confermato anche dalla relazione dell'organo di revisione è sostanzialmente negativo per 15.509.957,37 euro.

Al termine della gestione 2014, infatti, l'ente ha realizzato un saldo formale positivo di 19.743.925,86 euro e, al contempo, ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 12.055.055,32 euro e a fondo rischi per 2.496.350,04 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 9.438.909,00 euro) e destinata ad investimenti (per 11.263.568,87 euro).

Il differenziale tra il risultato formale positivo e le quote complessivamente accantonate, vincolate e destinate, pari a - 15.509.957,37 euro, costituisce, nel caso di specie, il disavanzo di amministrazione effettivo ovvero l'entità delle risorse che l'ente dovrà reperire al fine di garantire la ricostituzione degli accantonamenti o dei vincoli apposti sul risultato di amministrazione e di rendere così disponibile il saldo formale realizzato.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla reimputazione di residui attivi e passivi agli esercizi nei quali gli stessi sono esigibili, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e al termine della gestione e per i quali i nuovi principi contabili richiedono in modo puntuale l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

Il disavanzo può derivare inoltre dall'utilizzo improprio di fondi genericamente destinati alle spese di investimento o aventi un vincolo di specifica destinazione, per i quali al termine dell'esercizio non è stato possibile garantire la corretta ricostituzione nel risultato di amministrazione accertato.

In altri termini si viene a determinare che il complesso degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti che devono essere garantiti al termine dell'esercizio non risultano effettivamente disponibili poiché superiori al saldo formale accertato.

Nel caso specifico del comune di Sesto fiorentino, che è un ente che ha aderito alla sperimentazione dei nuovi principi contabili, il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 è derivato principalmente dalla costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione e dall'ulteriore operazione di riaccertamento straordinario effettuato dall'ente al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 3, comma 17-bis del d.lgs. 118/2011.

Per ricostruire puntualmente la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente occorre premettere che l'Amministrazione ha aderito alla sperimentazione dei nuovi principi contabili con riferimento all'esercizio finanziario 2014 e ha pertanto provveduto ad una prima operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2014 in attuazione dell'art. 14 del DPCM 28 dicembre 2011.

A seguito di tali operazioni di riaccertamento straordinario, di cui alla delibera della Giunta comunale del 29 aprile 2014, n. 76, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013 per 9.877.916,03 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 3.322.981,18 euro e a 7.883.105,25 euro, mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 1.856.700,02 euro e a 9.214.472,67 euro. A questi si aggiungono i residui passivi, pari a 6.937.533,13 euro, definitivamente cancellati che tuttavia concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 14.295.305,78 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2014 pari 14.438.040,10 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.709.272,87 euro, a passività potenziali per 372.528,98 euro e a fondo ammortamento 31/12/2013 per 935.722,51 euro), alla quantificazione della parte vincolata (per 8.754.378,55 euro) e della parte destinata ad investimenti (per 759.000,00 euro), accertando l'avanzo di amministrazione effettivo in 1.907.137,19 euro.

I dati definiti con le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui evidenziano un approccio sostanzialmente formale alla definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione. L'ente ha infatti mantenuto nel risultato definito al 1 gennaio 2014 la stessa quantificazione effettuata al 31 dicembre 2013 per il fondo svalutazione crediti, non applicando nei fatti il principio contabile che richiedeva l'identificazione delle partite di dubbia e difficile esazione, la valutazione della capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio precedente e il conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione.

Come si vedrà più avanti, infatti, a fronte di un fondo indicato in 1.709.272,87 euro a 1 gennaio 2014, l'ente ha definito tale quantificazione del fondo in 12.793.252,93 euro (delibera della Giunta comunale n. 86/2015) per poi quantificarne l'ammontare al termine dell'esercizio 2014 in 12.055.055,32 euro.

Si ritiene opportuno precisare a riguardo che il DPCM del 28 dicembre 2011 concernente le "modalità di sperimentazione", all'art. 14 relativo al riaccertamento dei residui, specifica che gli enti in sperimentazione nel primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati procedono al riaccertamento straordinario e, in tale fase, oltre dover dare attuazione agli altri adempimenti, devono provvedere "ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il

risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”.

Nell’ambito dell’istruttoria condotta dalla Sezione è emerso che l’amministrazione, con delibera della Giunta comunale del 30 marzo 2015 n. 86, ha ritenuto necessario, come detto, integrare le risultanze di cui alla citata delibera n. 76/2014 intervenendo sulla quantificazione della quota accantonata nell’ambito del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014. Infatti con la delibera n. 86/2015 l’amministrazione ha ridefinito l’accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità in 12.793.252,93 euro (originariamente definito in 1.709.272,87 euro) e quello per le passività potenziali in 896.751,41 euro (originariamente definito in 372.528,98 euro). Conseguentemente il risultato effettivo di amministrazione, definito originariamente a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario in +1.907.137,19 euro, è stato poi quantificato con la delibera n. 86/2015 in un disavanzo effettivo di -9.0701.065,30 euro.

A seguito di tale intervento l’amministrazione, pur avendo di fatto accertato un disavanzo effettivo, non ha proceduto alla determinazione del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.m. 2 aprile 2015. Infatti l’ente non ha approvato nel termine disposto dal citati art. 2 la delibera consiliare contenente le modalità di recupero del maggior disavanzo.

In sede istruttoria, inoltre, l’ente ha chiarito che dopo l’integrazione di cui alla delibera di Giunta n. 86/2015 ha ritenuto di dover effettuare un ulteriore intervento di riaccertamento straordinario. In particolare l’ente ha chiarito che anche il riaccertamento dei residui propedeutico alla predisposizione del rendiconto 2014 (primo esercizio di sperimentazione) ha assunto sostanzialmente carattere straordinario. Infatti l’amministrazione ha ritenuto, considerato anche quanto disposto dall’art. 3, comma 17-bis del d.lgs. 118/2011, di poter completare l’azione di revisione straordinaria delle poste mantenute a residuo per adeguarle, in via definitiva, al nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata.

L’amministrazione ha inoltre fatto presente che le risultanze della gestione di competenza 2014, considerando il fondo pluriennale in entrata e in uscita, hanno fatto registrare un risultato positivo (pari a 11.870.351,26 euro) che complessivamente ha contribuito alla riduzione del disavanzo derivante dalla gestione residui e dalle operazioni straordinarie effettuate su tale comparto.

Sulla base di tali motivazioni l’amministrazione ha ritenuto di poter considerare il risultato di amministrazione effettivo accertato al 31 dicembre 2014, pari a 15.509.957,37 euro, come totalmente derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario e, conseguentemente, extradeficit per l’intero importo.

Anche a seguito di tale quantificazione del disavanzo l’amministrazione non ha assunto nessuna specifica delibera consiliare per individuare i tempi e le modalità di finanziamento del disavanzo. Infatti l’ente, come emerso nel corso dell’istruttoria, si è limitato ad inserire nell’ambito della nota integrativa al bilancio di previsione 2015

(di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 30 aprile 2015) la qualificazione del disavanzo risultate dal rendiconto 2014 come extradeficit esplicitando solo in tale documento l'intenzione di finanziare tale disavanzo in 29 anni.

In merito alle operazioni condotte dall'ente riferite al riaccertamento straordinario dei residui e alla quantificazione dell'eventuale disavanzo da esse derivante la Sezione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 17-bis dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011 in ordine alla possibilità per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, ritiene opportuno precisare che tali operazioni, come espressamente previsto dalla normativa di riferimento, potevano essere condotte dall'ente dopo l'approvazione del rendiconto 2014. In tal caso infatti l'ente avrebbe dovuto agire in modo analogo agli altri enti che, in via ordinaria, partendo dal risultato di amministrazione 2014, hanno effettuato il riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015.

L'ente infatti, dopo aver accertato le risultanze della gestione 2014, avrebbe potuto usufruire della facoltà prevista dalla legge e procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate, poiché tale aspetto è stato esplicitamente previsto con il d.lgs. 126/2014, e alla puntuale quantificazione delle quote accantonate nell'ambito del risultato stesso compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015

La Sezione ritiene necessario inoltre specificare che le modalità e i tempi per il finanziamento del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, così come disposto dall'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 dovevano essere tempestivamente definite con delibera consiliare entro 45 giorni dall'approvazione degli esiti del riaccertamento straordinario.

Tale deliberazione consiliare avrebbe dovuto indicare, come detto, le modalità di recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e l'importo annuale da ripianare in quote costanti ei singoli esercizi.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, richiama l'ente a prestare particolare attenzione alla corretta e puntuale applicazione dei principi relativi al nuovo sistema di contabilità armonizzato e alla tempestiva adozione degli atti amministrativi conseguenti.

L'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e l'istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato in ultimo alcune problematiche connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di essere qui evidenziate.

Il fondo pluriennale vincolato, che è stato quantificato in 14.295.305,78 euro in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014, è stato correttamente riportato tra le voci di entrata del rendiconto dell'esercizio 2014. Al termine dell'esercizio 2014 il fondo pluriennale vincolato è stato quantificato correttamente nell'ambito del risultato di amministrazione in 2.253.349,02 euro (come risulta dai dati contabili del rendiconto) ma, non risulta rappresentato correttamente nel prospetto riepilogativo del fondo stesso (allegato al rendiconto) nell'ambito del quale viene definito in 3.925.759,12 euro. La motivazione di tale scostamento, come dichiarato dall'ente nel corso dell'istruttoria, è prettamente tecnica e imputabile allo sfasamento temporale tra l'approvazione del riaccertamento straordinario avvenuta successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2014.

La Sezione ritiene necessario comunque precisare che il prospetto relativo alla "composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato", oltre a costituire uno degli allegati obbligatori al rendiconto, ha lo scopo di evidenziare l'evoluzione del fondo durante l'esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente, e di indicare in modo compiuto la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell'esercizio per il quale si effettua la rendicontazione.

La rappresentazione e la certificazione di un fondo pluriennale vincolato non corretto costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato sottende alla presenza di procedure contabili non corrette e non verificate e dall'altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e dell'operato dell'ente. La definizione di un valore finale non corretto del fondo pluriennale potrebbe inoltre generare problematiche successive nella movimentazione delle poste di bilancio, nella copertura delle spese che trovano nel fondo la loro fonte di finanziamento e quindi nella effettiva rappresentazione (costruzione) e tenuta degli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 7 marzo 2017.

Il relatore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 7 marzo 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli